

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XXII

n. 4

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**d’iniziativa dei senatori ROVEDA, STAGLIENO, BOSO, MANARA,  
SCAGLIONE, PAINI, PAGLIARINI, OTTAVIANI, GIBERTONI,  
CAPPELLI, PERCIVALLE, ZILLI, PERINI e ROSCIA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1992

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui  
fondi italiani di cooperazione allo sviluppo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Anche se gli ultimi dati ufficiali ci confermano al quarto posto tra i Paesi occidentali più generosi di aiuto ai Paesi del Terzo e Quarto Mondo, sappiamo benissimo quale è nella realtà la condizione in cui versano questi Paesi. E ancor meglio sappiamo, perchè la viviamo più da vicino, quali sono le conseguenze di questa situazione: aumento delle immigrazioni dai Paesi che - guarda caso - più di altri beneficiano dei nostri aiuti (area del Maghreb, Somalia ed Etiopia); peggioramento delle condizioni di vita e delle economie; aumenti vertiginosi degli stanziamenti pubblici (e infatti gli aiuti pubblici allo sviluppo dei Paesi del Terzo Mondo e ora anche di quelli dell'Est, hanno sfiorato nell'esercizio 1990/1991 la ragguardevole cifra di quasi ventimila miliardi di lire) che, come dicevo, superano quelli del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America. Pensate che alla Somalia sono stati concessi nell'ultimo decennio quasi trentamila miliardi tra aiuti d'emergenza, macchinari, assistenza tecnica, formazione professionale, crediti d'aiuto, eccetera.

Eppure, onorevoli colleghi, tutto questo enorme sforzo da parte dei nostri contribuenti non ha sortito alcun beneficio, anzi ha peggiorato e di molto, come vediamo in questi giorni, le condizioni per la Somalia. Allora, bisogna chiedersi se c'è qualcosa che funziona in questa rincorsa all'aiuto fatta a suon di miliardi.

Noi, ma non soltanto noi in verità, siamo convinti che l'intera gestione della politica di cooperazione allo sviluppo, altro non sia che una gigantesca truffa perpetrata, da decenni, ai danni dei poveri del nostro come del Terzo Mondo. Nella realtà conosciamo per certo solo l'ammontare degli stanziamenti che il Paese è chiamato a versare e le ditte che si aggiudicano i lavori.

Sempre le stesse grandi *holdings* e gli stessi mercanti politici che riescono - sotto l'ombrello dell'aiuto e della solidarietà - a fare nei Paesi «aiutati» tutte quelle operazioni che in Italia sono al vaglio della Magistratura.

Potremmo, onorevoli colleghi, andare a vedere cosa hanno prodotto decenni di interventi, consultando i dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che parlano dell'ottanta per cento di fallimento dei nostri aiuti. Per tramite degli organismi che direttamente programmano, controllano e gestiscono i fondi di aiuto (Ministero affari esteri, Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES, Ministero del tesoro, Corte dei conti), sappiamo soltanto che le erogazioni sono sempre più massicce e inverificabili sul piano del rendimento.

L'aiuto è un investimento che è giusto continuare a fare se ha delle garanzie di ritorno in termini di sviluppo. E questo vale per entrambi i Paesi che donano e che ricevono: vogliamo, poichè diritto dei contribuenti, cioè dei principali donatori, conoscere come sono stati spesi le centinaia di migliaia di miliardi dati per la cooperazione allo sviluppo in questo ultimo decennio.

A partire dalla scelta dei Paesi prioritari di aiuto (che risultano di convenienza per «affinità politiche»), dalla stesura di piani di intervento per settori (che sono anch'essi di opportunità di mercato), fino al tipo di derrate alimentari negli aiuti di emergenza, si è dimostrato che tutta la filosofia fin qui perseguita non ha tenuto minimamente conto di chi e per cosa si aiuta. È una pratica che va cambiata radicalmente. Prima di tutto per l'obbligo morale verso i poveri del Terzo Mondo e verso i contribuenti.

I somali, che oggi ci accusano di essere corresponsabili della loro condizione, han-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no il diritto di sapere chi ha lucrato e in che modo sulla loro pelle. Eguale diritto abbiamo noi. Per esempio prima di mettere mano a nuovi fondi aiuto, dobbiamo sapere in che modo vengono fatte le gare e concessi gli appalti.

La Commissione di cui con la presente proposta si chiede l'istituzione, si avvar-

rà della collaborazione attiva di dieci esperti che operano o hanno operato professionalmente nel settore. Tale esigenza scaturisce dall'alta specificità e competenza necessarie al fine di disporre del miglior bagaglio conoscitivo possibile per il raggiungimento delle finalità elencate nel primo articolo.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione monocamerale di inchiesta che verifichi, in particolare:

a) l'accertamento delle somme stanziante e utilizzate, a partire dal 1° gennaio 1983, per la cooperazione allo sviluppo, suddivise per aree geografiche, singoli Paesi e settori di intervento;

b) se e in quale misura i fondi destinati dallo Stato italiano per la cooperazione ai Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e dei precedenti provvedimenti legislativi e ministeriali, abbiano contribuito, nell'ultimo decennio, al miglioramento delle condizioni materiali, economiche e sociali delle popolazioni interessate;

c) se in tale attività si siano effettuate in modo occulto destinazioni di fondi per finalità diverse o vietate dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

d) se, nel caso di cui alla lettera c), si possano ravvisare responsabilità dirette o indirette di soggetti pubblici e privati italiani o di rappresentanti degli organi istituzionalmente preposti.

Art. 2.

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da quindici senatori nominati dal Presidente del

Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, fra i componenti della stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vice presidenti e due Segretari.

4. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, dieci esperti nel campo di attività della cooperazione allo sviluppo, scelti dai membri parlamentari della stessa, fra i funzionari dei Ministeri competenti, le organizzazioni non governative, le rappresentanze delle associazioni industriali e le imprese che comunque hanno operato nel settore.

#### Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Essa si avvale degli organi informativi dello Stato, può servirsi delle strutture scientifiche e del personale proveniente dagli istituti pubblici di ricerca. Può interrogare testimoni e chiedere dichiarazioni giurate, procedere a ricerche sul territorio nazionale e collaborazioni con i Paesi riceventi gli aiuti. I lavori della Commissione sono resi pubblici a indagine ultimata.

#### Art. 5.

1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

#### Art. 6.

1. La Commissione, sul piano delle indagini sui costi/benefici degli interventi di cui all'articolo 1 è incaricata di censire tutte le

aziende, gli organismi e gli esperti che a vario titolo e grado abbiano avuto la gestione, lo studio o il controllo delle attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi dieci anni.

#### Art. 7.

1. Per ciascuna delle attività censite, di cui all'articolo 6, la Commissione di indagine deve accertare l'andamento delle singole imprese, valutarne la consistenza patrimoniale, accertare i risultati degli interventi eseguiti o dei flussi di denaro gestito a titolo di cooperazione con fondi pubblici allo sviluppo, indicare l'ammontare dei contributi da essa percepiti (dallo Stato, da regioni, dalla Comunità economica europea o da qualsiasi altro ente), accertare l'effettiva capacità delle medesime ad operare nei Paesi in via di sviluppo, nonché l'idoneità del personale e delle risorse materiali impiegate per l'espletamento dell'intervento oggetto dell'affidamento.

#### Art. 8.

1. La Commissione sul piano degli affidamenti degli interventi, siano essi di carattere d'urgenza, umanitario, sociale o economico, di cooperazione, è incaricata di indagare sulle modalità di affidamento degli interventi in oggetto per ciascuno degli organismi o delle ditte, nonché sui criteri adottati nella stesura dei *budgets* di gestione degli interventi eseguiti.

#### Art. 9.

1. Per tutti gli organismi che a vario titolo e grado risultino essere stati coinvolti nell'attività di cooperazione con Paesi in via di sviluppo e perciò aver ottenuto finanziamenti pubblici, la Commissione deve accertare se esistono collegamenti con partiti politici, organizzazioni religiose, sindacali o movimenti vari, nonché l'esistenza di banche dati, elenchi di fornitori o uffici

collaterali di supporto all'attività di cooperazione pubblica con Paesi terzi o quarti riceventi gli aiuti pubblici allo sviluppo.

Art. 10.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, rese pubbliche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare immediata menzione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del Codice penale.

5. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

Art. 11.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

Art. 12.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

2. Per i membri esterni di cui all'articolo 3, comma 4, è corrisposto un gettone di presenza pari a quello previsto per i comitati interministeriali.